

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 308)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1958
(V. Stampato n. 344)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1958

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stat (I. N. C. I. S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personal dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri.

Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia.

Art. 2.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonché ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240 milioni.

All'onere di lire 240 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.